

Sent. n. 337/2024

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE  
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n. 79260 dalla

Sig.ra XX (c.f.omissis), nata a

omissis il omissis e residente in omissis, via omissis –

omissis, rappresentata e difesa

dall'Avv. Sara Toschi antistataria ed elettivamente

domiciliata in Roma, Via Gavinana 2, presso lo studio

legale;

Contro

INPS, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Ciro

il Grande 21; INPS sede di Roma, Via Lenin n. 45/49,

non costituito;

per il riconoscimento dell'invalidità civile

superiore ai fini dell'applicazione dei benefici

previsti dall'art. 80, co. 3 della legge n. 388 del 2000;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Vista l'ordinanza di questa Sezione n.220/2022;

Vista l'ordinanza di questa Sezione n.110/2023 di nomina CTU;

Udite all'udienza odierna le parti, Avv. Sara Toschi per la ricorrente ed avv. Filippo Mangiapane per l'INPS.

#### FATTO

1. La ricorrente, impiegata nell'ufficio amministrativo contabile della Questura di Roma, chiede di dichiarare il proprio diritto alla contribuzione figurativa di cui all'art. 80, co.3 della legge 388/2000, eventualmente previo espletamento di parere medico legale a mezzo CTU. Risulta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa minore della precedente, nella misura del 67%, non revisionabile.

2. Con ordinanza n. 220/2022, rilevato un difetto di notifica, è stato ordinato a parte ricorrente di provvedere alla notifica al convenuto INPS, che si è costituito solo dopo l'udienza in data 6.7.2023, rappresentando che la Commissione sanitaria, in

occasione della visita di revisione del 6.10.2021, non aveva accertato l'esistenza di una percentuale di invalidità sufficiente al riconoscimento del diritto. Ha eccepito l'improcedibilità della domanda e, nel merito, l'infondatezza del ricorso in fatto e in diritto. Nello specifico, ha evidenziato che l'attuale domanda non è supportata da alcun elemento probatorio successivo alla visita collegiale ed infine che essendo ancora in servizio compete al Ministero dell'Interno datore di lavoro e non all'INPS, l'accertamento della sussistenza del requisito per il diritto all'attribuzione delle maggiorazioni in questione, secondo le indicazioni fornite dalla Informativa n. 75/2001 dell'allora INPDAP.

3. Con ordinanza n. 110/2023, è stata disposta CTU, con nomina del Collegio medico legale presso il Ministero della difesa -C.M.L.- Sezione speciale presso la Corte dei conti, ai sensi dell'art 166 c.g.c., per esprimere parere sul seguente quesito: "accertare se il quadro clinico della ricorrente corrisponda o meno ad una situazione di invalidità civile superiore al 74 per cento, alla data della domanda di aggravamento dell'invalidità, specificando

la relativa percentuale, la decorrenza e le ragioni medico giuridiche a supporto”.

4. Il CTU ha riferito che con pec in data 23/04/2024, l'avvocato Sara Toschi aveva comunicato al Collegio medico che la sig.ra XX non si sarebbe presentata alla visita medico legale per la quale era stata convocata, non avendo più interesse nella causa. A seguito della comunicazione è stata fissata l'udienza di discussione.

5. All'odierna udienza l'Avv.Toschi ha formalmente comunicato, a verbale, la rinuncia alla causa per essere venuto meno l'interesse della ricorrente; l'INPS ha accettato la rinuncia così formulata. ....

6. Al termine, la causa è trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

#### DIRITTO

7. La comunicazione del ricorrente, presentata in sede di CTU con la quale, il giorno prima dell'inizio delle operazioni peritali, il legale riferisce al Collegio medico che l'interessata non ha più interesse a coltivare la domanda e la rinuncia espressa a verbale ribadita dall'Avvocato difensore in udienza, comprova il venire meno dell'interesse a proseguire il giudizio stesso. L'INPS ha accettato la

rinuncia agli atti del processo. Pertanto, il  
giudicante non può che dichiarare l'estinzione del  
processo, ai sensi degli artt. 110 c.g.c.. Non vi è  
luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la  
Regione Lazio, definitivamente pronunciando,  
dichiara l'estinzione del processo, ai sensi  
dell'art.110 c.g.c.. Non vi è luogo a pronuncia sulle  
spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di  
competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11  
luglio 2024.

Il giudice

Cons. Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.07.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA